



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg. Verb. n. **37** del **20/02/2015**

	Settore Segretario Generale	Servizio Segreteria Segretario Generale
OGGETTO:	<b>INDIVIDUAZIONE DEL POTERE SOSTITUTIVO</b>	

L'anno **duemilaquindici** addì **venti** del mese di **Febbraio** alle ore **12.10** in Sanremo, nella sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo:	Carica:	Presenza:
BIANCHERI Alberto	Sindaco	SI
FARALDI Leandro	Vice Sindaco	SI
PIRERI Caterina	Assessore	SI
ASSERETTO Anna Maria	Assessore	AG
NOCITA Eugenio	Assessore	SI
EMANUELI Luca	Assessore	SI
CASSINI Daniela	Assessore	SI
MENOZZI Mauro	Assessore	SI

SI Presente NO Assente AG Assente Giustificato

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il **Segretario Generale** del Comune **Dott.ssa ORLANDO Concetta**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **BIANCHERI Alberto** assume la presidenza.

Il Presidente, dopo l'illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della seguente proposta di deliberazione n. 59 del 13.02.2015, iscritta all'O.d.G. della presente seduta, sulla quale:

- a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, mediante apposizione di firma digitale, dal Segretario Generale, dott.ssa Concetta Orlando, in data 16 febbraio 2015, che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”;
- b) non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il dirigente del Settore Finanze e Tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 16 febbraio 2015 ha attestato, mediante apposizione di firma digitale, quanto segue: “SI ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II., CHE LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL’ENTE E NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI PREVISTI DALL’ART. 153, COMMA 5, DEL SUDDETTO D.LGS.”.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

l'articolo del decreto legge n. 5/2012 convertito in legge n. 35 del 04.04.2012 modifica i commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come segue:

*«8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempienza dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.*

*9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

*9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio*

## **Deliberazione G.C. n. 37 del 20.02.2015**

*o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.*

*9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.*

*9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione **previsto** dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte **sono** espressamente **indicati** il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.».*

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano”.

Sulla base di quanto previsto dal comma 9 bis sopra riportato occorre individuare il soggetto cui attribuire, in caso di inerzia, il potere sostitutivo.

Nella struttura organizzativa di Questo Ente, la figura di vertice è costituita dal Segretario Generale, al quale deve essere attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi.

Per tali funzioni la struttura di supporto è individuata nell'ufficio dell'avvocatura comunale.

Tutto ciò premesso

### **DELIBERA**

- di individuare, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 2 della legge n. 241/1990, come modificata dal decreto legge n. 5/2012, convertito in legge n. 35 del

04/04/2012, nella figura del Segretario Generale, figura apicale del Comune, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo per il caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi.

- **di stabilire la seguente disciplina di dettaglio del potere sostitutivo in caso di omissione o ritardo per atti ad iniziativa di parte e ad iniziativa d'ufficio:**

1. L'ufficio del Segretario Generale è individuato - ai sensi del comma 9 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dal Decreto Legge n. 5/2012 convertito in Legge n. 35 del 04/04/2012 - quale ufficio responsabile attributivo del potere sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente o del Responsabile del servizio o del procedimento.
2. Il Segretario Generale si avvale, per l'esercizio del potere sostitutivo di cui ai commi 9 bis e seguenti dell'articolo 2 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, dell'avvocatura comunale. In caso di incompatibilità, conflitto di interessi o altri gravi motivi, il Segretario può avvalersi di altro ufficio comunale, che opererà in condizioni di indipendenza dal Dirigente preposto. L'ufficio avvocatura collabora con il Segretario nella redazione del rapporto annuale alla Giunta Comunale previsto dal comma 9 quater dell'articolo 2 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Se l'inerzia riguarda un atto amministrativo ad iniziativa di parte, il privato richiedente, può rivolgere istanza al Segretario Generale affinché, in via sostitutiva, adotti il provvedimento finale concludendo il procedimento in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Per l'attività istruttoria il Segretario Generale può avvalersi di un Responsabile di procedimento individuato tra il personale dipendente e dirigente del Comune o, qualora ne abbia le competenze, può svolgere direttamente l'istruttoria. Gli uffici comunali devono assicurare al Segretario Generale la massima collaborazione al fine di concludere l'istruttoria e adottare il provvedimento finale nei termini previsti.
4. Il potere sostitutivo **non** è attivabile quando la legge prevede il formarsi del silenzio-assenso o del silenzio-rigetto.
5. Il provvedimento finale può essere adottato dal Segretario Generale o da un commissario ad acta appositamente incaricato dell'istruttoria e dell'emanazione del provvedimento finale.
6. Il Segretario individua un commissario ad acta quando motivi di opportunità, conflitto di interessi, o altre gravi ragioni, consigliano di non avvalersi delle strutture interne all'Ente.
7. Le spese per l'eventuale compenso del commissario ad acta sono poste a carico del Dirigente o del Responsabile del servizio inadempiente.
8. Se l'inerzia riguarda un atto ad iniziativa d'ufficio che, per legge o in esecuzione di atti deliberativi o di indirizzo politico, deve essere obbligatoriamente compiuto entro un termine stabilito dalla legge o dal regolamento, il Sindaco formula istanza al Segretario Generale, affinché attivi la procedura di cui ai commi precedenti. Restano ferme le norme

## **Deliberazione G.C. n. 37 del 20.02.2015**

speciali che prevedono poteri sostitutivi e/o provvedimenti sanzionatori in caso di inerzia o ritardo.

9. Per gli aspetti relativi alla responsabilità del Dirigente o del Responsabile di servizio si richiamano le norme di legge e di contratto collettivo vigenti.

La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione palese unanime.

La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, per l'urgenza di darvi esecuzione.

La Giunta, quindi, con voti unanimi, decide di rinviare la trattazione della proposta di deliberazione della Giunta Comunale del Settore Legale – Servizio Legale, n. 38 del 30.01.2015, iscritta all'O.d.G. della presente seduta, ad oggetto: “CAUSA N. 5395 – HOTEL WASHINGTON C/COMUNE DI SANREMO – TAR LIGURIA – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – PROVVEDIMENTI RELATIVI” per approfondimenti sull’opportunità di costituirsi.

Esce l'Assessore Emanuelli.

IL PRESIDENTE  
(Alberto BIANCHERI)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott.ssa Concetta ORLANDO)



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 59**

Ufficio Proponente: **Segreteria Segretario Generale**

Oggetto: **INDIVIDUAZIONE DEL POTERE SOSTITUTIVO**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (Segreteria Segretario Generale)

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II. '

Data 16/02/2015

Il Responsabile di Settore  
Dott.ssa Concetta Orlando

## Visto contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: SI ATTESTA, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II., CHE LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI PREVISTI DALL'ART. 153, COMMA 5, DEL SUDDETTO D.LGS.

Data 16/02/2015

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Cinzia Barilla

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BIANCHERI ALBERTO;1;7992518163646257801313061434682007118  
ORLANDO CONCETTA;2;160263412250919028442546888465949578676

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione n. **37** del **20/02/2015** è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi dal 03/03/2015 al 18/03/2015 ed è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge il 20/02/2015.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa ORLANDO Concetta

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ORLANDO CONCETTA;1;160263412250919028442546888465949578676